

**DIVIETO DI LICENZIAMENTO PROROGATO: (1) AL 30 GIUGNO 2021, PER LA GENERALITÀ DEI DATORI DI LAVORO; (2) DA LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2021, PER QUELLI CHE NON POSSONO RICORRERE ALLA CIGO**

L'art. 8, comma 9, del decreto-legge 22/3/2021 n. 41 <sup>[\*]</sup> (il cui testo è riportato in altra parte di questo notiziario), recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” e vigente dal 23 marzo 2021, prevede che, **fino al 30 giugno 2021, ai datori di lavoro resta vietato** (la preclusione è infatti efficace dal 17 marzo 2020 - da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8/2021):

- a) **avviare le procedure di licenziamento collettivo** di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991; quelle pendenti, fatte partire dal 23 febbraio 2020, restano sospese (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto);
- b) **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966); le procedure in corso ex art. 7 di tale legge, ossia quelle che chi occupa più di 15

[\*] **Art. 8, commi da 9 a 11, del d.l. n. 41/2021**

9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

dipendenti deve attivare c/o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro quando intenda licenziare un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, rimangono sospese.

**(Non sono vietati i licenziamenti disciplinari - per giusta causa o giustificato motivo soggettivo -, dei dirigenti, intimati per il superamento del periodo di comporta o per il non superamento del periodo di prova).**

Le sospensioni e i divieti sopra indicati:

- 1) **trovano applicazione anche dall'1 luglio al 31 ottobre 2021** per i datori di lavoro «*che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» **con ricorso all'assegno ordinario erogato dal FIS/dai Fondi di solidarietà bilaterali o alla cassa integrazione salariale in deroga/per gli operai agricoli (CISOA), di cui si tratta anche in altra parte di questo notiziario.**

**Peraltro, nonostante la formulazione letterale della norma** - che collega l'estensione del divieto al ricorso ai suddetti ammortizzatori sociali -, giova segnalare questo: 1) nella **relazione illustrativa del d.l. n. 41/2021** (non una fonte di legge, ma tant'è), **pubblicata sul portale istituzionale del Senato della Repubblica** e in altra parte del notiziario, è invece indicato che l'ulteriore blocco dei licenziamenti dall'1 luglio al 31 ottobre 2021 riguarda “coloro **che possono** fruire dei trattamenti di integrazione salariale CIGD, assegno ordinario e CISOA con causale COVID-19”: la preclusione fino al 31 ottobre 2021, pertanto, sussisterebbe per tutti i datori che rientrano nel campo di applicazione di tali ammortizzatori sociali, **a prescindere dal fatto che sospendano/riducano l'attività lavorativa**; 2) alla stessa conclusione si perviene dalla lettura delle slides pubblicate sul proprio sito web dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nelle quali così è scritto: “Per le imprese che possono fruire della CIGO il blocco dei licenziamenti opera fino al 30 giugno 2021, **per tutte le altre imprese fino al 31 ottobre 2021**”.

A fronte di tale palese discrepanza - foriera di incertezze in un ambito delicatissimo come quello dei licenziamenti -, si auspica un intervento del Parlamento in occasione della conversione in legge - entro il prossimo 21 maggio - del d.l. n. 41/2021;

- 2) non si applicano:
  - nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività d'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui, nel corso della liquidazione, non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;
  - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  - in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.